

11997/14

11997



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere -
Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere -
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Rel. - Consigliere -
Dott. ERCOLE APRILE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Udienza pubblica
del 23/1/2014

SENTENZA
N. 89

REGISTRO
GENERALE
N. 49233/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PALAZZOLO VITO ROBERTO n. 31/7/1947

avverso la sentenza n. 923/2010 del 21/6/2012 della CORTE DI APPELLO
DI CALTANISSETTA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELO DI POPOLO che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Uditi i difensori avv. BALDASSARRE LAURIA e PIETRO NOCITA che hanno
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 21 giugno 2012
dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di
Appello di Palermo dell' 11 luglio 2007, divenuta definitiva il 13 marzo 2009, che
condannava Palazzolo Vito Roberto per il delitto di associazione per delinquere di
stampo mafioso.

2. La richiesta era fondata su due ordini di motivi:

2.1. innanzitutto Palazzolo deduceva una situazione di contrasto di
giudicati per un segmento temporale della condotta effettivamente giudicata con
la sentenza impugnata.

2.2. Poi, rispetto alla porzione di condotta ulteriore rispetto a quella da
ritenersi già coperta da precedente giudicato, il ricorrente indicava dei nuovi mezzi
di prova, asseritamente tali da escludere la colpevolezza del ricorrente.

3. Per quanto riguarda il preteso contrasto di giudicati, la sentenza impugnata dava atto che Palazzolo era stato condannato con sentenza del 26.9.1985 della Corte d'Assise criminale del Cantone Ticino (Confederazione Svizzera) per fatti integranti, secondo la normativa italiana corrispondente, i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 416 c.p. e 75 L. 685/1975. Proprio per questi stessi fatti l'Italia aveva chiesto l'extradizione di Palazzolo, ma la consegna era stata rifiutata in quanto procedeva anche la AG Svizzera essendo alcuni cittadini di quel paese coinvolti quali correi.

4. Due successive sentenze italiane di condanna, che avevano giudicato i medesimi reati associativi, venivano ritenute assorbite dalla decisione di condanna Svizzera in applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Si tratta di:

- La sentenza del Tribunale di Roma del 28 marzo 1992 di applicazione pena su richiesta per il reato di cui all'articolo 75 l. 685. 1975 e di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per il reato di associazione mafiosa

- La sentenza del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2000.

5. Dopo queste decisioni, Palazzolo era sottoposto ad un ulteriore processo nel quale intervenivano le sentenze di primo e secondo grado cui è riferita la richiesta di revisione:

- Il Tribunale di Palermo il 5 luglio 2006 condannava il Palazzolo per concorso esterno in associazione mafiosa;

- la Corte di Appello di Palermo l'11 luglio 2007 confermava tale condanna ritenendo, però, il fatto integrare la partecipazione ad associazione mafiosa.

6. La specifica contestazione in questa occasione era

"di avere partecipato ad un'associazione di tipo mafioso, in concorso con Riina Salvatore, Bonomo Giovanni, Gelardi Giuseppe, e per avere inoltre favorito la latitanza, anche in territorio straniero, di associati mafiosi quali il Bonomo Giovanni ed il Gelardi Giuseppe, in Palermo dal 28.3.1992 a tutt'oggi".

7. Secondo il ricorrente, nonostante la data formalmente indicata quale iniziale per la nuova contestazione del reato associativo, in questo processo veniva comunque obiettivamente valutata la medesima condotta per la quale il Palazzolo era già stato in parte condannato dalla AG Svizzera ed in parte prosciolto dal Tribunale di Roma il 28 marzo 1992 (data, quest'ultima, da cui partiva la contestazione nel processo di Palermo). Gli elementi a carico di Palazzolo erano difatti in larga parte i medesimi già utilizzati nei precedenti processi, riferibili alle sue attività prima del 1992, indipendentemente dalla data formale di contestazione.

7.1. In conseguenza, per tale porzione temporale della contestazione, invocava la esistenza di un diverso giudicato e la violazione del principio del ne bis in idem.

8. Sul presupposto della fondatezza di questo contrasto parziale di giudicati, Palazzolo rilevava che l'ambito dei fatti oggetto di accertamento doveva essere limitato alla sola condotta successiva alla suindicata data che, da sola, avrebbe dovuto provare la (prosecuzione del)l'affiliazione alla banda mafiosa, non potendosi più fare riferimento alle condotte precedenti.

9. Tale condotta successiva era limitata alla presunta assistenza che Palazzolo avrebbe fornito ai mafiosi latitanti Bonomo e Gelardi, attività che sarebbe consistita nell'ospitarli nella sua azienda agricola in Sudafrica e nell'agevolarli nella successiva fuga anche da questo paese.

10. Con riferimento a tale condotta, però, Palazzolo indicava nuove prove, non già oggetto di valutazione: 1) le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. al suo difensore da Gelardi Giuseppe, presunto soggetto favorito; 2) le dichiarazioni del testimone Andrew John Daniels; 3) la prova documentale della regolare uscita dei presunti latitanti dalla Namibia con volo di linea.

11. Tali prove dimostravano che non vi era stata alcuna condotta di favoreggiamento della latitanza perché dimostravano che gli stessi soggetti favoriti non sapevano del provvedimento di cattura e, quindi, non stavano affatto fuggendo perché non erano latitanti.

12. La Corte di Appello di Caltanissetta, però, giungeva alla diversa conclusione della inammissibilità della richiesta di revisione, che dichiarava comunque all'esito del contraddittorio e quindi con sentenza, ritenendo che:

- non era affatto vero che il ricorrente fosse stato condannato per la medesima condotta per la quale era già intervenuta in parte l'assoluzione del Tribunale di Roma ed in altra parte la condanna dei giudici svizzeri. La AG di Palermo, invece, senza affatto procedere alla rivalutazione di quanto ormai coperto dal giudicato, aveva considerato gli stessi elementi di fatto già accertati, quelli che attestavano l'esistenza di stabili e radicati contatti del Palazzolo con ambienti mafiosi palermitani, ritenendoli utili alla valutazione delle condotte successive al 28 marzo 1992.

La conclusione sulla prima parte della richiesta di revisione era, quindi, che non vi era stato alcun accertamento di fatti che fosse in contraddizione con le precedenti sentenze.

- Per quanto riguarda la seconda parte della richiesta, la Corte di Caltanissetta riteneva che Palazzolo non avesse affatto prospettato prove idonee a smentire la condotta in favore dei latitanti Bonomo e Celardi.

Dalla lettura della sentenza di condanna dei giudici di Palermo si comprendeva agevolmente che le prove fondamentali utilizzate per dimostrare che fosse stata data ospitalità ai due latitanti erano le dichiarazioni rese dal fattore in servizio presso l'azienda agricola del ricorrente, dichiarazioni riscontrate dagli esiti della

perquisizione che dimostravano l'abbandono precipitoso del posto da parte di coloro che risultavano individuati per Bonomo e Gelarsi in concomitanza con la eseguibilità dell'ordinanza di custodia in Sudafrica.

E, rispetto a tale quadro probatorio, la Corte riteneva, con valutazione analitica, che le nuove allegazioni non potevano conseguire alcun effetto determinante.

13. La Corte, quindi, sulla scorta di un giudizio complessivo di inadeguatezza delle nuove prove che, già su di un piano astratto, non erano utili per consentire una diversa decisione, dichiarava la istanza di revisione inammissibile.

I difensori di Palazzolo hanno presentato due distinti ricorsi.

14. Primo ricorso, avvocato Olivo.

15. Con un primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. e 416 bis c.p.

15.1. Rileva che non era possibile operare come avevano fatto i giudici del processo di cui si chiede revisione, ovvero con il *"prendere le mosse"* dai fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Roma, poi ritenuta assorbita dalla sentenza svizzera, in quanto, essendo stata disposta l'assoluzione con la formula *"perché il fatto non sussiste"*, i fatti giudicati erano stati ritenuti leciti. E, comunque, anche a tenere conto che la sentenza in questione, in quanto resa ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., non effettuasse alcun accertamento in merito, la conclusione doveva essere che non potesse costituire un antecedente logico o fattuale.

15.2. In conseguenza è erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Roma *"attestava la presenza di stabili e radicati contatti con i vertici dell'associazione mafiosa palermitana per analizzare la rilevanza penale delle condotte temporalmente successive alla citata contestazione"*.

15.3. L'errore logico risulta, secondo la difesa, anche quando si riferisce di una *"persistente"* condotta associativa del Palazzolo rispetto ad una condotta per la quale è intervenuta assoluzione.

16. Con secondo motivo contesta il vizio di motivazione quanto alla pretesa inidoneità delle nuove prove ad inficiare la valenza probatoria delle prove utilizzate ai fini della condanna di cui si chiede revisione.

16.1. Rileva come la Corte di Caltanissetta abbia valorizzato, della sentenza di condanna, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che, però, non facevano affatto riferimento al periodo in contestazione. L'unico fatto significativo utilizzato ai fini di ritenere la responsabilità di Palazzolo nel periodo espressamente oggetto di contestazione era la presunta ospitalità offerta ai due mafiosi di Partinico destinatari di un provvedimento di custodia. Ed al riguardo,

osserva il ricorrente, l'aver prospettato con le prove indicate una diversa data di ingresso e di uscita dei latitanti dal Sudafrica non era affatto irrilevante per ritenere che il Palazzolo avesse o meno inteso favorire la latitanza di Bonomo e Gelardi.

17. Secondo ricorso avvocato Lauria.

18. Con unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'articolo 4 protocollo 7 C.E.D.U. nonché in relazione agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen.

18.1. Rileva la violazione del principio del ne bis in idem in quanto non poteva provarsi la "persistente" partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa in questione laddove la sentenza del Tribunale di Roma del 1992 aveva escluso una tale partecipazione. Per poter affermare la responsabilità del Palazzolo i giudici hanno dovuto affermare che la condotta associativa risaliva già agli anni 80, così andando in palese contrasto con il giudicato. Tale decisione è, però, in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. secondo la quale la garanzia contro un nuovo giudizio per la stessa condotta offensiva impedisce in termini assoluti un processo per un reato che ha ad oggetto i medesimi fatti già giudicati, poco rilevando la qualificazione giuridica nazionale delle condotte.

18.2. Peraltro per tali stessi fatti vi era stata anche una pronuncia espressa di incompetenza della AG di Palermo che indicava quale competente il Tribunale di Roma. Quindi si è proceduto nuovamente sugli stessi fatti oggetto del giudizio da parte del Tribunale di Roma che giudicava sulla medesima associazione criminale.

18.3. Ricorre, perciò, palesemente la condizione di identità del fatto e, di conseguenza, ricorrono le condizioni di ammissibilità della richiesta di revisione.

18.4. Con riferimento alle prove nuove indicate per dimostrare la insussistenza di condotte successive al 1992, nota come la Corte abbia erroneamente proceduto ad una anticipazione dell'apprezzamento in merito delle prove; inoltre, erroneamente la Corte aveva negato il carattere di novità delle prove solo perché affrontavano un tema probatorio già oggetto di accertamento nel primo processo.

18.5. In conseguenza di tali errori la Corte di Caltanissetta ha proceduto ad una comparazione tra le prove già raccolte nel processo e le prove prospettate dal ricorrente per effettuare una sorta di "*prova di resistenza*" della tesi accusatoria; una tale attività doveva essere, se del caso, svolta nella fase di merito della revisione e non portare alla declaratoria di inammissibilità. Peraltro era stata male effettuata avendo i giudici di merito effettuato una valutazione solo frammentaria del nuovo materiale probatorio per giudicarlo inidoneo.

18.6. Il ricorrente svolge, comunque, anche argomenti di merito per dimostrare che le prove nuove non entrano in contraddizione con le preesistenti

ma chiariscono dati che erano restati sempre incerti, compresa la circostanza che l'allontanamento dalla Namibia di Bonomo e Gelardi non era stata una fuga nella consapevolezza del provvedimento di cattura, come era dimostrato dal fatto che avevano scelto un volo con uno scalo europeo.

19. In conclusione, le prove offerte avevano la necessaria attitudine a dimostrare la insussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato per cui era stato condannato e questo non consentiva la decisione nel senso della inammissibilità.

20. I difensori hanno depositato un'ulteriore memoria difensiva e delle "note di udienza".

20.1. Con la memoria si ribadisce che l'errore logico della sentenza di cui si chiede la revisione è l'aver ritenuto di dover verificare la persistente partecipazione del Palazzolo all'associazione mafiosa laddove tale partecipazione era stata esclusa dalla sentenza del Tribunale di Roma 28 marzo 92.

20.1.1. Inoltre, osserva il difensore, poco rileva che la questione sia già stata valutata in sede di cognizione perché, violando il principio del ne bis in idem imposto dalla C.E.D.U., il giudicato formatosi in violazione di tale principio è illegale ed ineseguibile.

RITENUTO IN DIRITTO

21. Il ricorso è inammissibile.

22. Il ricorrente, per poter ottenere il risultato definitivo della totale revisione della sentenza di condanna, come si è visto, chiede innanzitutto che una prima parte della contestazione di reato permanente - associazione mafiosa - sia rivista in ragione di un presunto conflitto di giudicati. Non si tratta semplicemente di eliminare un segmento del complessivo arco temporale della contestazione, operazione già indiscutibilmente fatta in fase di merito perché l'inizio della condotta in esame contestata era fissato al 28.3.1992, bensì il ricorrente chiede che gli elementi probatori che non furono ritenuti sufficienti per condannare il ricorrente per un primo periodo di attività associativa (o che furono utilizzati per la condanna parziale in Svizzera) non possano essere comunque più valutati, neanche al fine della interpretazione delle condotte successive.

23. Solo una volta ridotto il periodo valutabile (o, meglio, ridotto il materiale probatorio utilizzabile), si dovrebbe passare a valutare se le nuove prove prospettate abbiano la teorica capacità di smentire l'originale tesi accolta con la sentenza di condanna, così consentendo di giungere alla trattazione nel merito della revisione.

24. La prima richiesta del ricorrente va, quindi, inquadrata nella ipotesi di contrasto di giudicati di cui all'articolo 630 lett. A) cod. proc. pen.

25. Ai fini di quanto appresso, va rammentato che l'ipotesi di cui all'articolo 630 lett. A) cod. proc. pen. non riguarda la possibile diversa valutazione degli stessi fatti in due diverse sentenze, ipotesi questa che è disciplinata dall'art. 649 cod. proc. pen. con il "*divieto di un secondo giudizio*", bensì, come testualmente affermato dalla norma, l'ipotesi che "*i fatti stabiliti a fondamento*" di una data sentenza siano inconciliabili con i fatti "*stabiliti in un'altra sentenza*".

26. Ciò che la norma mira ad evitare, quindi, è che due sentenze possano affermare realtà di fatto difformi - o, meglio, inconciliabili, espressione quest'ultima che meglio risolve il tema (che in questa sede, però, non interessa), in cui vi sia un diverso e più significativo materiale probatorio che renda *conciliabile* la diversa ricostruzione dei medesimi fatti.

27. In un caso quale quello in esame, di commissione di un reato associativo, in cui due sentenze giudicano i due diversi segmenti della condotta con risultati difformi in punto di responsabilità, com'è avvenuto nel caso di specie, vi è ovviamente un primo limite che è rappresentato dalla regola del divieto di secondo giudizio di cui all'articolo 649 cod. proc. pen. : la seconda sentenza non potrà decidere sul segmento di condotta giudicato definitivamente dalla prima. Tale regola è stata rispettata: la condotta oggetto di valutazione nella sentenza di cui si chiede la revisione parte proprio dalla data di cessazione (28/3/1992) della ipotetica permanenza della presunta partecipazione alla associazione mafiosa per la quale il ricorrente fu assolto dal Tribunale di Roma.

28. Un secondo limite, e questo certamente rientra nel concetto di "*fatti inconciliabili*" di cui alla norma in materia di revisione, è che la seconda sentenza non può considerare esistenti fatti esclusi dall'altra sentenza o viceversa - o, meglio, non li può valutare in modo inconciliabile, cioè affermare il contrario della prima sentenza sulla base del medesimo materiale probatorio.

29. Tali limiti risultano pienamente rispettati dalla sentenza di condanna in questione. Nella stessa si affronta il tema delle diverse sentenze intervenute e risulta ben chiarito che la prima decisione che assolveva il ricorrente dal reato associativo non escludeva affatto la sussistenza di quelle circostanze di fatto che avrebbero dovuto dimostrare "*sintomaticamente*" la adesione di Palazzolo alla associazione (in assenza di prove dirette della condotta di formale adesione alla banda criminale); molto più semplicemente, le prime decisioni rilevavano che, pur se erano state accertate determinate circostanze di fatto, le stesse da sole non erano in grado di provare la partecipazione alla associazione mafiosa.

30. Invece, nel secondo processo, qui in valutazione, si partiva dal dato, assolutamente "*conciliabile*", che quei fatti erano stati accertati e che gli stessi, uniti alle nuove condotte che emergevano dal materiale probatorio del nuovo

processo, dimostravano, per il periodo successivo al giudicato di assoluzione, la partecipazione alla banda criminale.

31. Del resto si nota dallo stesso contenuto dei ricorsi che non si afferma affatto che le prime decisioni abbiano escluso la sussistenza di determinati fatti, bensì che, avendo le stesse disposto l'assoluzione, un effetto del giudicato sia stato, praticamente, quello di rendere non più "riciclabili" le circostanze di fatto comunque acquisite.

32. Una tale tesi, però, è del tutto infondata, non essendovi alcuna regola che impedisca di porre a base di una nuova decisione il materiale probatorio già utilizzato altrove.

33. Una prima conclusione è che la mancata allegazione di qualsiasi situazione di effettiva inconciliabilità dei fatti giudicati, avendo i ricorsi sostenuto solo una sorta di vincolo astratto che confonde tra regola di ne bis in idem dell'articolo 649 cod. proc. pen. e la revisione ex art. 630 cod. proc. pen., già comportava la inammissibilità della richiesta di revisione.

34. Anche un ulteriore profilo rendeva la questione del presunto contrasto di giudicati (ovvero della violazione del ne bis in idem) non valutabile: nel corso del giudizio di merito e di legittimità il Palazzolo aveva già reiteratamente sostenuto che non potessero (ri)utilizzarsi le circostanze di fatto oggetto di precedente giudizio o comunque che le stesse non potessero avere altro significato che l'esclusione della sua affiliazione.

35. Ciò risulta con immediatezza dalla decisione di questa Corte di legittimità, all'esito della quale vi era il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello dell'11 luglio, che dava atto che i giudici di merito avevano valutato il profilo dell'eventuale preclusione di giudicato e così rispondeva al relativo motivo di ricorso:

"questa Corte, quindi, in conformità peraltro alla comune interpretazione del concetto di giudicato, osservava che "il giudicato, infatti, cristallizza e rende indiscutibile la "verità legale" con riferimento ad una determinata imputazione e ad un determinato soggetto, ma non cancella e non incide su fatti storici, ne vieta al giudice di conoscere, per fini diversi, i fatti storici per i quali l'esistenza di un giudicato precluderebbe una nuova accertamento della "verità legale". Hanno osservato, infatti, le sezioni unite che: "è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto reato e di quella giudicato formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusosi sì, una volta stabilito di quelle risultanze probatorie

possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati e gli ero inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, ho particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello già delicato, in quanto ciò che diviene il retta a e la verità legale del fatto reato, non quella reale del fatto storico.... Di conseguenza nessuna censura può essere mossa al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che hanno preso in considerazione circostanze, riferite dai collaboratori di giustizia, relative a fatti storici accaduti in epoca precedente il 28 marzo 92, dai quali emergeva che il Palazzolo era in contatto con i vertici di "Cosa nostra" con i quali collaborava nella gestione di affari illeciti. La verità del fatto storico-come insegnano le sezioni unite-certamente non è resa il re trattabile dal giudicato, con il quale il Palazzolo è stato prosciolto dall'imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Tali circostanze, in quanto fatti storici, emersi in epoca successiva la sentenza di proscioglimento l'imputato, ben potevano essere conosciute dai giudici di merito, ed utilizzate-come è accaduto nel caso di specie".

36. Questa decisione preclude, di per sé ed a prescindere dagli argomenti sopra svolti, una nuova valutazione del medesimo profilo: il tema della possibilità di valutare i fatti già considerati negli altri processi è stato esattamente uno degli oggetti del giudizio sia in fase di merito che in fase di legittimità, per cui non può essere rivalutato in questa sede; sede che, si rammenta, non è certamente quella della impugnazione ordinaria con il compito di verificare la corretta decisione dei giudici del processo di merito.

37. Peraltro, è di palmare evidenza come la soluzione già adottata dalla Corte d'appello in sede di merito e da questa Corte nella sentenza trascritta sia esattamente conforme alle regole che disciplinano la materia ed alle premesse in fatto.

38. Quindi, anche a prescindere dalla manifesta infondatezza di entrambi i profili per i quali era richiesta la revisione, come afferma la sentenza di inammissibilità impugnata, vi era comunque la preclusione rappresentata dalla valutazione già effettuata in fase di merito delle stesse questioni qui nuovamente proposte dalla difesa in ordine.

39. Per mera completezza, ed in relazione all'ampia valutazione che la sentenza impugnata ha fatto di tutti gli argomenti difensivi, va rilevato come le "nuove" prove siano state correttamente ritenute irrilevanti, trovando quindi piena giustificazione anche sotto tale profilo la decisione di inammissibilità.

40. Effettivamente le prove indicate, anche ad una valutazione astratta, non hanno alcuna attitudine ad alterare la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito.

40.1. La dichiarazione del soggetto "favorito", che il difensore ha acquisito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., pur potendo costituire prova, è però soggetta alla regola di utilizzabilità dell'articolo 192 terzo comma cod. proc. pen.; quindi in tanto poteva essere indicata quale prova utilizzabile in quanto già se ne indicavano elementi di conferma di attendibilità, cosa che, invece, evidentemente manca (*La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc.pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi. (Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007 - dep. 22/06/2007, Procida, Rv. 237337)*). Ovvio che non è "conferma di attendibilità" alcuna delle altre "prove" offerte perché queste, pur asseritamente convergendo nel sostenere la tesi difensiva, non hanno alcuna valenza di riscontro specifico della attendibilità del Gelardi.

40.2. Quanto alle dichiarazioni di altro soggetto, Andrew John Daniels, si rammenta che *"Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna. (Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011 - dep. 18/05/2011, G., Rv. 250524)"*. Tale regola non è stata rispettata in quanto l'istanza di revisione indicava espressamente tale dichiarazione come "antagonista" di quella del fattore della tenuta del Palazzolo (nel ricorso si afferma: *"Si tratta all' evidenza di una testimonianza inedita del tutto incompatibile con quella resa dal fattore Hans che si ricorderà pur avendo riferito sul soggiorno, nella fattoria del Palazzolo, di alcuni ospiti italiani in tempi diversi, non ha mai indicato espressamente i Bonomo e Gelardi, non avendo mai gli inquirenti mostrato allo stesso l' effigie dei due"*). Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che la prova fosse inammissibile quale "prova nuova" atta a giustificare il giudizio di revisione senza per ciò solo anticipare valutazioni di inattendibilità che sarebbero state possibili solo una volta introdotta la fase di merito.

40.3. Quanto all'accertamento, fornito dal Ministero degli Interni della Namibia, che Gelardi e Bonomo erano partiti con un volo per la Costa d'Avorio via Londra, non è una prova diretta ma un fatto dal quale la difesa intende trarre la conseguenza logica che i due associati mafiosi non sapevano di essere ricercati, altrimenti avrebbero evitato il transito in un aeroporto europeo con il rischio che le autorità locali verificassero la esistenza di ricerche a loro carico. L'argomento asseritamente logico è, però, basato su un argomento erroneo in quanto né è dimostrato che tali controlli di identità nelle tappe aeree intermedie fossero

effettuati nel 1992 né, soprattutto, è dimostrato che i due mafiosi non avessero l'opposta e ben ragionevole convinzione che, di norma, le autorità (in tale caso britanniche) addette al controllo dell'immigrazione non facessero affatto verifiche sui passeggeri in transito che non varcassero formalmente la propria frontiera restando nel terminal aeroportuale in attesa dell'ulteriore volo. Se del caso, quindi, la documentazione offerta conferma la tesi di accusa piuttosto che quella della difesa.

41. La inconsistenza ed inutilizzabilità già sul piano delle prospettazioni di tali "prove" le rende irrilevanti anche ad ipotizzarne una lettura complessiva; questa né ne muterebbe la natura né potrebbe renderle idonee a dimostrare quello che da sole non dimostrano.

42. Quindi, anche la valutazione di inammissibilità della richiesta di revisione sotto il profilo della manifesta assenza di "prove nuove" risulta assolutamente giustificata.

43. La manifesta infondatezza dei motivi sviluppati comporta, come sopra anticipato, la declaratoria di inammissibilità.

44. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma così deciso il 23 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Giovanni De Roberto

